m_lps.41.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0008667.02-12-2016

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI

Divisione III – ISEE e prestazioni sociali agevolate. Politiche per l'infanzia e l'adolescenza

Alla Associazione Nazionale Comuni Italiani
Dott.ssa Edi Cicchi
Assessore ai servizi sociali del comune di Perugia
Presidente della Commissione welfare e politiche sociali
Via dei Prefetti 46
00186 Roma
info@anci.it

C.D.G. MA008-A001-11186.

Oggetto: Richiesta indicazioni su Decreto Interministeriale 26 maggio 2016 .

Con riferimento alla nota prot. 123 W/LP – cm 16 del 04.11.2016, relativa all'oggetto, pervenuta da codesta Associazione Nazionale Comuni Italiani, si rappresenta quanto segue.
In merito alla legittimazione dei titolari di protezione internazionale ad accedere al SIA, la stessa non può in alcun modo revocarsi in dubbio, in quanto non solo formalizzata per via amministrativa a mezzo del messaggio 3272 dell'INPS, da intendersi a tutti gli effetti integrativo della disciplina recata dal decreto in oggetto, ma anche e soprattutto in quanto sorretta da apposita normativa comunitaria e di rango primario di recepimento nel nostro ordinamento. Infatti, l'art. 27 del D.Lgs. n. 251/2007, che ha recepito la Direttiva 2004/83/CE, prevede espressamente che i titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria hanno diritto al medesimo trattamento riconosciuto al cittadino in materia di assistenza sociale e sanitaria e la norma è rimasta immodificata anche in seguito all'emanazione del D.lgs. n. 18/2014, che ha recepito la Direttiva 2011/95/UE.
Viceversa, non si rinvengono i presupposti normativi per poter estendere la misura assistenziale in argomento ai cittadini di paesi terzi titolari di permesso unico di lavoro, di cui alla Direttiva 2011/98/UE, recepita con D.Lgs. n. 40/2014. Infatti, a norma dell'art. 12 della precitata Direttiva, i cittadini in questione beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne i settori della sicurezza sociale definiti nel Regolamento CE 883/2004. Tuttavia, per espressa qualificazione datane dal legislatore, il SIA si caratterizza per essere una misura di contrasto alla povertà da avviare su tutto il territorio nazionale, in quanto tale non ricompreso tra i settori della sicurezza sociale elencati dall'art. 3 del Regolamento medesimo, per cui sarebbe del tutto ingiustificata una sua caratterizzazione difforme della previsione legislativa; sotto

DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI
DIVISIONE III Politiche per l'infanzia e l'adolescenza
Via Fornovo, 8 00192 ROMA
Tel. 06 46834861 Fax. 06 46834515
ufficiominori@lavoro.gov.it

questo profilo, dunque, la circostanza che tale misura sia concepita a favore dei nuclei familiari che abbiano particolari requisiti, attenendo alla sola esigenza di selezionare la platea dei beneficiari, non si ritiene, ex se, idonea a mutarne la natura giuridica, da strumento di contrasto alla povertà a prestazione familiare.

In ogni caso, il SIA al pari di tutte le altre misure assistenziali, è a carico della fiscalità generale e non sorretto, come le prestazioni previdenziali, da meccanismi contributivi, e pertanto, anche per questo aspetto, non rientrante nelle materie del prefato Regolamento CE 883/2004, il cui art. 3, paragrafo 5) esclude espressamente dal suo ambito di applicazione le prestazioni assistenziali.

Il Direttore
(Raffaele Tangorra)

CP/rf

DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI
DIVISIONE III Politiche per l'infanzia e l'adolescenza
Via Fornovo, 8 00192 ROMA
Tel. 06 46834861 Fax. 06 46834515
ufficiominori@lavoro.gov.it